

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 194/CGF (2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 4/CGF – RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2007

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Ricciardi Avv. Edilberto, Grossi Prof. Pierfrancesco, Leoni Dr. Roberto – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RICORSO DEL FUTSAL FABRIANO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.615,00, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 32 REGOLAMENTO L.N.D. CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2006 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 101 del 29.05.2007)

Con rituale e tempestivo appello la S.S. Futsal Fabriano A.S.D., partecipante al Campionato Nazionale Femminile di Serie “B”, ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 101 del 29.5.2007) con la quale, su deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile per la contestata violazione dell'art. 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le era stata inflitta la sanzione pecuniaria di €3.615,00.

A supporto del gravame è stata enunciata e motivata la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del Regolamento Lega Nazionale Dilettante, come specificato nei Com. Uff. n. 1 del 4.7.2006 e n. 3 del 14.7.2006.

In sostanza si duole l'appellante che la Commissione Disciplinare sia incorsa in “error in iudicando”, non avendo essa correttamente applicato il disposto di cui al Com. Uff. n. 3 del 14.7.2006 (“Errata corrige al Com. Uff. n. 1 del 4.7.2006) che disponeva che *“Alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie B è fatto obbligo di prendere parte con la seconda squadra o al Campionato Nazionale Primavera... .. o al Torneo Allieve o al Torneo Giovanissime organizzato dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica...”*.

La Società appellante, infatti, dopo avere, in data 8.7.2006 presentato domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Primavera aveva, con comunicazione a mezzo fax 20.11.2006 inviata alla

Divisione Calcio Femminile, optato per la partecipazione al Campionato Femminile Giovanile Calcio a 5, organizzato dal Comitato Regionale Marche, Settore Giovanile e Scolastico.

La Commissione Disciplinare, ad onta di ciò, aveva irrogato ingiustificatamente la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 32 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

Ritenuta, pertanto, illegittima la sanzione inflitta, è stato invocato l'annullamento della stessa.

All'udienza del 23.7.2007 è comparso il signor Marinelli per la società appellante che si è riportato ai motivi esposti nel reclamo.

Ciò premesso osserva la Corte di Giustizia Federale che l'appello è fondato e merita di essere accolto.

Il su citato Com. Uff. n. 3 del 14.7.2007 della Divisione Calcio Femminile, infatti, contiene un precetto inequivoco prevedendo l'obbligo, per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie "B", di prendere parte, con la seconda squadra o al Campionato Nazionale Primavera... ... o al Torneo Allieve o al Torneo Giovanissime organizzato dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica.

A questa seconda opzione aveva, quindi, aderito l'odierna appellante come documentato in atti, per cui ne consegue la assoluta insussistenza dell'addebito disciplinare ad essa contestato con l'atto di deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile per l'asserita violazione dell'art. 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettante.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Futsal Fabriano A.S.D. di Fabriano (Ancona) e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CERVIA CALCIO FEMMINILE ASD AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.615,00 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 32 REGOLAMENTO L.N.D. IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2006 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 101 del 29.05.2007)

Con rituale e tempestivo appello il Cervia Calcio Femminile A.S.D., partecipante al Campionato Nazionale Femminile di Serie "B", ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 101 del 29.5.2007) con la quale, su deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile per la contestata violazione dell'art. 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le era stata inflitta la sanzione pecuniaria di €3.615,00.

A supporto del gravame è stata enunciata e motivata la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, come specificato nei Com. Uff. n. 1 del 4.7.2006 e n. 3 del 14.7.2006.

In sostanza si duole l'appellante che la Commissione Disciplinare sia incorsa in "error in iudicando", non avendo essa correttamente applicato il disposto di cui al Com. Uff. n. 3 del 14.7.2006 ("Errata corrige al Com. Uff. n. 1 del 4.7.2006) che disponeva che "*Alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie B è fatto obbligo di prendere parte con la seconda squadra o al Campionato Nazionale Primavera... ... o al Torneo Allieve o al Torneo Giovanissime organizzato dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica...*".

La Società appellante, infatti, aveva partecipato al Campionato Primavera Emilia Romagna – Cat. Allieve, come documentato dal relativo Calendario allegato in atti.

La Commissione Disciplinare, ad onta di ciò, aveva irrogato ingiustificatamente la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 32 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

Ritenuta, pertanto, illegittima la sanzione inflitta, è stato invocato l'annullamento della stessa.

All'udienza del 23.7.2007 nessuno è comparso per la Società appellante.

Ciò premesso osserva la Corte di Giustizia Federale che l'appello è fondato e merita di essere accolto.

Il su citato Com. Uff. n. 3 del 14.7.2007 emesso dalla Divisione Calcio Femminile, infatti, contiene un precetto inequivoco prevedendo l'obbligo, per le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie "B", di prendere parte, con la seconda squadra o al Campionato Nazionale Primavera... .. o al Torneo Allieve o al Torneo Giovanissime organizzato dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica.

A questa seconda opzione aveva, quindi, aderito l'odierna appellante come documentato in atti (v. affogliazione n. 6) per cui ne consegue la assoluta insussistenza dell'addebito disciplinare ad essa contestato con l'atto di deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile per l'asserita violazione dell'art. 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettante.

Per quant'altro osserva la Corte di Giustizia Federale che la partecipazione al Campionato Nazionale Primavera avrebbe comportato maggiori oneri, per cui del tutto legittima è da ritenersi l'opzione scelta dall'odierna appellante.

Per questi motivi la C.G.F accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Cervia Calcio Femminile A.S.D. di Cervia (Ravenna) e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL MARSALA CALCIO FEMMINILE ASD, AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.615,00 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 32 REGOLAMENTO L.N.D. IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2006 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 101 del 29.05.2007)

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Calcio Femminile Marsala, partecipante al Campionato Nazionale Femminile di Serie "B", ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 101 del 29.5.2007) con la quale, su deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile per la contestata violazione dell'art. 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le era stata inflitta la sanzione pecuniaria di €3.615,00.

A supporto del gravame sono stati enunciati e motivati sia la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, come specificato nei Com. Uff. n. 1 del 4.7.2006 e n. 3 del 14.7.2006, che il difetto di motivazione sotto i profili della incongruenza, inidoneità ed illogicità manifesta.

In sostanza si duole l'appellante che la Commissione Disciplinare sia incorsa in "error in iudicando", non avendo essa correttamente applicato il disposto di cui al Com. Uff. n. 3 del 14.7.2006 ("Errata corrige al Com. Uff. n. 1 del 4.7.2006) che disponeva che "Alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie B è fatto obbligo di prendere parte con la seconda squadra o al Campionato Nazionale Primavera... .. o al Torneo Allieve o al Torneo Giovanissime organizzato dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica...".

La società appellante, infatti, non aveva potuto partecipare, pur avendone fatto regolare richiesta, ad alcun Campionato Provinciale del Settore Giovanile e Scolastico in quanto al Comitato Provinciale non erano pervenute richieste di adesione per l'attività di calcio femminile.

La Commissione Disciplinare, però, ritenendo irrilevante la richiesta di partecipazione ai campionati giovanili ancorché gli stessi non fossero stati organizzati, aveva inflitto la sanzione pecuniaria di cui in epigrafe.

Ritenuta, pertanto, illegittima questa sanzione, è stato invocato l'annullamento della stessa.

All'udienza del 23.7.2007 nessuno è comparso per la società appellante.

Ciò premesso osserva la Corte di Giustizia Federale che l'appello è fondato e merita di essere accolto.

Il su citato Com. Uff. n. 3 del 14.7.2007 emesso dalla Divisione Calcio Femminile, infatti, contiene un precetto inequivoco prevedendo l'obbligo, per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie "B", di prendere parte, con la seconda squadra o al Campionato Nazionale Primavera... .. o al Torneo Allieve o al Torneo Giovanissime organizzato dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica.

A questa terza opzione aveva, quindi, aderito l'odierna appellante come documentato in atti (v. affogliazione n. 20) per cui ne consegue la assoluta insussistenza dell'addebito disciplinare ad essa contestato con l'atto di deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile per l'asserita violazione dell'art. 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quant'altro osserva la Corte di Giustizia Federale che la partecipazione al Campionato Nazionale Primavera avrebbe comportato maggiori oneri, per cui del tutto legittima è da ritenersi l'opzione scelta dall'odierna appellante.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Marsala Calcio Femminile A.S.D. di Marsala e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE PORRINI ERIK E DELLA SOCIETÀ U.S.D. SANTERENZINA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 27 COMMA 2 STATUTO FEDERALE E 2 COMMA 4 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 68 del 07.6.2007)

Il Procuratore Federale, con atto del 7.5.2007, deferiva “alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti:

1. Porrini Erik, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. S.Terenzina, per rispondere della violazione di cui agli artt. 27, commi 2 e 4 dello Statuto della F.I.G.C. (ora art. 30, commi 2, 3 e 4 del Nuovo Statuto) e 1, comma 1, C.G.S.;

2. la società U.S.D. S.Terenzina per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S., della violazione commessa dal suo tesserato”.

L'Organo requirente poneva, a fondamento di detto atto, la circostanza che “dalle indagini esperite emerge che il sig. Porrini ha presentato querela presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria nei confronti del calciatore Conte Maurizio, all'epoca dei fatti tesserato per la U.S.D. Don Bosco Spezia (denunciando di essere stato da questi colpito con un pugno, dopo la fine della gara Terenzina/Don Bosco del Campionato di Prima Categoria, Girone D, del 18.12.2005, mentre si trovava ancora in campo, diretto verso gli spogliatoi)”.

Il Procuratore Federale, dopo avere rilevato che “in ordine a tale denuncia non risulta richiesta”, da parte del calciatore *de quo*, “alcuna autorizzazione ad adire le vie legali” e che “i fatti come sopra descritti costituiscono violazione dell'art. 27, comma 2 e comma 4 dello Statuto della F.I.G.C. (ora art. 30, commi 2, 3, e 4 del Nuovo Statuto Federale)”, precisava, “al contempo, che in relazione a tali fatti, commessi prima dello svincolo dal tesseramento, occorre altresì procedere per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S., nei confronti della società U.S.D. S. Terenzina”.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 68 del 7.6.2007, proscioglieva “da ogni addebito Porrini Erik, già tesserato per l'U.S.D. Santerenzina e l'U.S.D. Santerenzina”.

In particolare, la Commissione adita rilevava che “il fatto contestato al Porrini non può essere ricondotto alla violazione dell'art. 27 comma 2 Statuto F.I.G.C. per i seguenti motivi:

a)- nessun provvedimento di carattere disciplinare era stato adottato in relazione al fatto (del quale non risulta neppure la prova certa che sia avvenuto);

b)- il citato art. 27, comma 2, dello Statuto F.I.G.C. stabilisce che la clausola compromissoria è violata solo <<non accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi ... nelle materie riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico>>;

c)- nel caso di specie, quindi, il Porrini non ha disatteso alcun provvedimento né alcuna norma specifica dell'Ordinamento Federale e, quindi, non ha violato la clausola compromissoria perché non è esplicitamente previsto per i tesserati, l'obbligo di richiedere alla F.I.G.C. l'autorizzazione a procedere per vie legali a tutela dei propri diritti per fatti occorsi a fine gara che non siano stati riportati dall'arbitro o non siano stati rilevati da dirigenti federali presenti sul campo, e siano stati preventivamente giudicati dagli Organi della Giustizia Sportiva con sentenza passata in giudicato”.

Il Procuratore Federale, con atto spedito il 12.6.2007, proponeva gravame alla Commissione d'Appello Federale chiedendo di “affermare la responsabilità disciplinare del calciatore Erik Porrini, per violazione dell'art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, con conseguente dichiarazione di responsabilità oggettiva della società Santerenzina ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S. e, per l'effetto” di irrogare ai predetti “le sanzioni richieste dal rappresentante di questo ufficio nel corso del procedimento di primo grado o quelle ritenute di giustizia da Codesta Onorevole Commissione”.

In particolare, la Procura Federale sosteneva che “dalla puntuale ricostruzione della vicenda come operata dalla Commissione Disciplinare consegue necessariamente l'affermazione di responsabilità a carico del Porrini, in quanto:

1- la querela, ritualmente e tempestivamente proposta, atteneva ad un reato procedibile a querela di parte;

2- il suddetto atto di impulso procedimentale riguardava una condotta posta in essere da un avversario al termine di una gara;

3- in sede dibattimentale, oltretutto, lo stesso calciatore ha riconosciuto di aver violato con la propria iniziativa giudiziale la normativa federale in materia di clausola compromissoria, anche se invocando la buona fede dovuta ad uno stato di necessità come causa giustificatrice del proprio comportamento”.

La Procura Federale faceva richiamo alla decisione della Corte Federale del 23.4.1996, pubblicata nel Com. Uff. n. 5/CF, la quale ha stabilito che “la violazione del cd. <<vincolo di giustizia>> è esclusa soltanto nelle ipotesi in cui vengano denunciati fatti di rilievo penale procedibili di ufficio, in relazione ai quali non può sussistere il contrasto fra l'ordinamento statale e quello federale” e censurava, poi, la decisione della Commissione Disciplinare che “ha motivato il proscioglimento, in base alla circostanza che non fosse intervenuto alcun provvedimento disciplinare da parte degli organi di Giustizia Sportiva, poiché il fatto denunciato dal Porrini non era stato rilevato dagli ufficiali di gara presenti sul campo”.

Invece, ad avviso dell'appellante, “detta circostanza ... dimostra *ex se* la violazione, atteso che il Porrini, proprio perché i fatti oggetto di denuncia non erano stati rilevati dall'arbitro e dagli incaricati del controllo gara, aveva il dovere di segnalare i medesimi fatti ai competenti Organi di Giustizia Sportiva, nel rispetto del vincolo assunto con la costituzione del rapporto associativo con la F.I.G.C. e dei conseguenti obblighi a cui tutti i tesserati F.I.G.C. devono attenersi”.

Il gravame, previa convocazione della Procura Federale, del calciatore Erik Porrini e della U.S.D. Santerenzina, è stato trattato il giorno 23.7.2007.

Il Sostituto Procuratore Federale, dott. Leonardo Spagnoletti, ha illustrato i motivi di gravame ed ha chiesto alla C.A.F., ai sensi dell'art. 11 bis C.G.S., l'irrogazione delle seguenti sanzioni: a) la squalifica per sei mesi del calciatore Erik Porrini; b) la penalizzazione di tre punti in classifica per il campionato di competenza e l'ammenda di €100,00 alla U.S.D. Santerenzina”.

Il gravame va accolto in parte.

Preliminarmente va sottolineato – come dichiarato nella querela sporta in data 24.2.2006 dal calciatore – che questo “verso la fine della partita” ha “avuto uno scontro di gioco ... con il sig. Conte Maurizio, calciatore della squadra avversaria; dopo la fine della partita mentre” si trovava “ancora in campo diretto verso gli spogliatoi, il sig. Conte, che sopraggiungeva alle ... spalle,

giunto al ... fianco” del sig. Erik Porrini, gli “sferrava più pugni, uno dei quali ... provocava la rottura del setto nasale” del querelante.

Pertanto, per stessa dichiarazione del calciatore, il fatto esposto nella querela è avvenuto in occasione della partita Santerenzina – Don Bosco e mentre i soggetti coinvolti erano ancora nel terreno di gioco.

Nella fattispecie *de qua*, quindi, il calciatore Erik Porrini, “in ragione della” sua “appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo” – come correttamente sostenuto dalla Procura appellante - avrebbe dovuto denunciare il fatto – pur se non rilevato dall’arbitro – agli Organi della Giustizia Sportiva, trattandosi di materia riconducibile “allo svolgimento dell’attività federale nonché ... di carattere ... , disciplinare ...”, in ossequio alla norma dettata dall’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale.

Al contempo, volendo tutelare il suo diritto ad ottenere anche l’accertamento in sede penale del reato commesso in suo danno, al fine di sentire condannare il responsabile al risarcimento per la lesione subita, il sig. Erik Porrini avrebbe comunque dovuto preventivamente formulare, ai sensi dell’art. 27, comma 4, dello Statuto Federale, istanza al “Consiglio Federale” che “per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia”.

Nell’ipotesi che il provvedimento su tale richiesta non fosse stato comunicato prima del decorso del termine di decadenza di 90 giorni dal fatto, di cui all’art. 124 c.p., ovviamente il calciatore avrebbe potuto proporre la querela nei confronti del responsabile, per non subire pregiudizio nel suo diritto di risarcimento del danno.

Al riguardo, non è superfluo precisare che l’obbligo per il tesserato – in adempimento alla clausola compromissoria - di denunciare il fatto all’Organo disciplinare competente e/o comunque di chiedere la predetta autorizzazione, al Consiglio Federale, non è escluso dal fatto che la condotta denunciata dal sig. Erik Porrini sia stata posta in essere al termine di una gara e che non abbia formato oggetto di rapporto dell’arbitro.

La diversa tesi della Commissione Disciplinare non è condivisibile, perchè finisce con l’ispirarsi ad un argomento meramente formalistico, ovvero che una violazione delle norme di condotta da parte di un tesserato in un’attività agonistica in tanto esiste, in quanto risulti da un atto dell’arbitro o di altro incaricato del controllo della gara; tale tesi è, però, contraria al principio che ispira il Codice di Giustizia Sportiva.

Al riguardo, occorre precisare che l’art. 31 C.G.S. sancisce che “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

In altre parole, tale efficacia probatoria copre, in primo luogo, l’attestazione in ordine alla provenienza dell’atto dall’ufficiale di gara, che sottoscrivendolo si identifica quale autore dello stesso; l’efficacia si estende, inoltre, alle modalità di formazione dell’atto ed in particolare all’attestazione del luogo e della data in cui è stato redatto.

Efficacia di piena prova è, altresì, riconosciuta alle dichiarazioni delle parti che l’arbitro attesta di aver ricevuto, alle circostanze che si sono verificate alla sua presenza, nonché agli altri fatti che egli dichiara di aver compiuto.

Pertanto, detta efficacia probatoria riguarda, esclusivamente, il c.d. “estrinseco” dell’atto, ovvero ciò che esso espressamente dice e non può – come insegna costantemente la giurisprudenza -, in alcun caso, essere estesa per dedurre che circostanze in esso non indicate non siano avvenute.

Pertanto, è infondata l’affermazione della Commissione *a quo* secondo cui, “nel caso di specie ... il Porrini, non ha disatteso alcun provvedimento né alcuna norma specifica dell’Ordinamento Federale, e quindi non ha violato la clausola compromissoria perché non è esplicitamente previsto per i tesserati, l’obbligo di richiedere alla F.I.G.C. l’autorizzazione a procedere per vie legali a tutela dei propri diritti per fatti occorsi a fine gara che non siano stati riportati dall’arbitro o non siano stati rilevati da dirigenti federali presenti sul campo, e siano stati preventivamente giudicati dagli Organi della Giustizia Sportiva con sentenza passata in giudicato”.

All'uopo, la circostanza rilevata dalla Commissione Disciplinare che i fatti denunciati dal calciatore "non siano stati riportati dall'arbitro o non siano stati rilevati da dirigenti federali presenti sul campo", non vale a provare che la condotta violenta non sia stata posta in essere.

Nel caso di specie, la vicenda esposta nella querela proposta dal sig. Erik Porrini è relativa – come già sottolineato – ad un "rapporto riferibile all'attività sportiva" (cfr. art. 1, comma 1, C.G.S.), che il calciatore aveva obbligo di denunciare agli Organi federali.

Non di meno, la predetta circostanza è ancor più rilevante in considerazione del fatto che la, dichiarata, aggressione è stata posta in essere da altro calciatore, regolarmente tesserato per la U.S. Don Bosco.

In merito alle richieste di sanzioni formulate dalla Procura Federale, appare equa quella di sei mesi di squalifica al sig. Erik Porrini, mentre va rilevato che la squadra di appartenenza del calciatore *de quo* all'epoca dei fatti deve essere condannata unicamente per responsabilità oggettiva, ma la sanzione non può consistere nella penalizzazione di tre punti, giacché l'art. 11*bis* C.G.S. sancisce che "ai soggetti tenuti all'osservanza delle norme federali che pongono in essere violazioni o azioni comunque tendenti alla elusione dell'obbligo di cui all'art. 27, comma 2 dello Statuto, fatta salva l'applicazione di misure maggiormente afflittive, sono comminate le seguenti sanzioni:

- a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società e le associazioni;
- b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori e ad anni uno per uno per tutte le altre persone fisiche.

Fatta salva ogni diversa disposizione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, deve essere irrogata un'ammenda".

Poiché - come si è visto – la U.S.D. Santaterenzina non ha direttamente violato o commesso azioni comunque tendenti all'elusione dell'obbligo di cui all'art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, la sanzione richiesta dalla Procura non può essere irrogata e va contenuta nell'ammenda di €100,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge:

- al calciatore Porrini Erik la squalifica per mesi 6;
- alla Società U.S.D. Santerenzina di San Terenzo (La Spezia) la sanzione dell'ammenda di € 100,00 per responsabilità oggettiva.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Ricciardi Avv. Edilberto, Leoni Dr. Roberto, Barenghi Prof. Andrea – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

5. **RICORSO DELL'A.S.D. BOJANO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. MALATESTA ANTONIO (PRESIDENTE U.S. BOJANO) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 ALL'U.S.D. BOJANO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S.; DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PRIOLO FERNANDO PAOLO E DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE ANSELMO DARIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S; DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. FELICE FABRIZI PER VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 3 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 188 del 18.5.2007)**

Con comunicazione a mezzo raccomandata A.R. spedita in data 22.6.2007 l'A.S.D. Bojano, in persona del Presidente e legale rappresentante sig. Carlo Perrella, interponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale resa in data 18.5.2007 con la quale, a seguito del deferimento del Procuratore Federale, era stata comminata la sanzione di anni uno di inibizione al sig. Antonio Malatesta (Presidente A.S.D. Bojano) per violazione dell'art. 1 C.G.S.; ammenda di €3.000,00 alla società A.S.D. Bojano per violazione dell'art. 2, comma 4, C.G.S.; mesi sei di inibizione al sig. Fernando Paolo Priolo (Direttore Generale dell' A.S.D. Bojano) per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S.; quattro giornate di squalifica al calciatore Dario Anselmo; mesi tre di inibizione al sig. Fabrizio Felice (vice presidente A.S.D. Bojano) per violazione dell'art. 1, comma 3, C.G.S.; ammonizione dei calciatori Mohamed Saliou Ndiaye e Raffaele Calvello, per violazione dell'art. 2, comma 4, C.G.S.

Nell'atto di appello il presidente dell'A.S.D. Bojano, al fine di meglio illustrare le motivazioni del reclamo, in premessa ripercorreva le vicende che hanno indotto il Procuratore Federale al deferimento della società e dei tesserati coinvolti, denunciando delle presunte lacune sia in fase di indagine che in fase di istruttoria e fornendo valutazioni e interpretazioni sui fatti dedotti.

La società, in conclusione, eccepiva l'irregolarità del procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare e la relativa delibera perchè in contrasto con l'art. 27 comma 8 C.G.S. e inoltre, nel merito, eccepiva l'infondatezza degli addebiti a carico della società e del Presidente sig. Antonio Malatesta, nonché l'infondatezza degli addebiti a carico del calciatore Dario Anselmo e del dirigente Fernando Paolo Priolo perchè dagli atti ufficiali emergerebbe una situazione differente da quella rappresentata dal Procuratore Federale. In via subordinata chiedeva la riforma dei provvedimenti adottati nella misura del minimo edittale.

All'udienza del 23.7.2007 in sede di trattazione del ricorso dinanzi alla C.A.F. è comparso il delegato dell'A.S.D. Bojano che ha nuovamente illustrato le ragioni del gravame insistendo per il suo accoglimento. Compariva inoltre l'Ufficio della Procura Federale che insisteva per il rigetto dell'appello.

Con provvedimento reso in data odierna questa C.A.F. ha respinto l'appello proposto dall'A.S.D. Bojano.

L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso è priva di fondamento. La norma che si assume violata prevede che le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una Stagione Sportiva devono essere concluse dalla Procura Federale prima dell'inizio della Stagione Sportiva successiva, nulla prevedendo in merito al deferimento. Nel caso in esame, seppur il deferimento è avvenuto nel mese di marzo del 2007, le indagini si sono concluse nel mese di giugno 2006, come si evince dalla relazione dell'Ufficio Indagini, e pertanto nei termini prescritti dall'art. 27 comma 8 C.G.S..

Nel merito, le argomentazioni svolte dal presidente dell'A.S.D. Bojano a sostegno del gravame non sono idonee a confutare in alcun modo le conclusioni cui è giunto il Procuratore Federale a seguito delle indagini, conclusioni accolte nella decisione della Commissione Disciplinare in questa sede impugnata.

La violazione contestata all'A.S.D. Bojano di avere utilizzato il sig. Arturo Spagnuolo quale Direttore Sportivo della società nonostante il medesimo fosse colpito da provvedimento disciplinare di inibizione dallo svolgimento di attività nell'ambito della F.I.G.C., è stata ammessa dal presidente sig. Malatesta nel corso dello svolgimento delle indagini.

La dichiarazione del sig. Malatesta, alla quale si può senz'altro riconoscere valore confessorio, è peraltro supportata da quanto riferito all'Ufficio Indagini dall'allenatore della A.S.D. Calcio Pomigliano, dall'allenatore dell'A.S.D. Bojano sig. Vittorio Belotti e dai calciatori Spanò e Vitiello.

Dalle dichiarazioni rese risulta evidente che il sig. Spagnuolo, anche se la sua carica non risulta ufficialmente registrata nella documentazione societaria, abbia di fatto svolto le funzioni dirigenziali.

Alla luce delle risultanze delle indagini la Commissione Disciplinare, inoltre, ha correttamente rilevato la evidenza della non veridicità delle dichiarazioni rese all'Ufficio Indagini dal sig. Fernando Paolo Priolo e dal sig. Dario Anselmo in palese contrasto con quanto esplicitamente ammesso dal sig. Malatesta e confermato dalle altre persone sopra indicate, con tale condotta concretizzando i deferiti la violazione dei principi di lealtà correttezza e probità richiesti dall'art. 1 comma 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall' A.S.D. Bojano di Bojano (Campobasso) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

6. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE GIACOMELLI ALESSANDRO E DELLA POLISPORTIVA OPICINA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, COMMA 2, STATUTO FEDERALE, 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 51 del 24.5.2007)

Il Procuratore Federale, con atto del 26.2.2007, deferiva “alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia:

1. Alessandro Giacomelli, calciatore all'epoca dei fatti e tutt'ora tesserato in favore della Polisportiva Opicina;

2. la società Polisportiva Opicina:

per rispondere il primo, della violazione di cui all'art. 27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C., per aver eluso l'obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., nonché della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva come descritto nella parte motiva; la società Polisportiva Opicina a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato”.

L'Organo requirente poneva a fondamento di detto provvedimento la circostanza che “il Giacomelli sporgeva, in data 12.5.2006, atto di querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste nei confronti del sig. Alan Zanni, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Chiarbola Calcio, per denunciare l'infortunio occorsogli in occasione della gara Polisportiva Opicina - Chiarbola del 12.02.2006 valevole per il Campionato di 2^a Categoria - Girone D”.

Il Procuratore Federale - rilevato che “oggetto della sopracitata querela è un fatto (infortunio occorso in occasione di una partita) rientrando pienamente sotto il controllo degli Ufficiali di Gara e degli Organi di Giustizia Sportiva e che “in ordine a tale denuncia non risulta richiesta”, né “concessa alcuna autorizzazione al sig. Alessandro Giacomelli ad adire le vie legali nei confronti del sig. Zanni” - riteneva “che, pertanto,” questo “ha agito in violazione della clausola compromissoria prevista dall'art. 27, comma 2, dello Statuto Federale”.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 51 del 24.5.2007, disponeva “non doversi sanzionare il fatto per cui è stato deferito il sig. Giacomelli” e “per l'effetto ... non sussistere la responsabilità oggettiva della Società”.

In particolare, la Commissione adita rilevava che “l'instaurazione di azione penale da parte del sig. Giacomelli non” era “tesa ad eludere le norme federali, ma” trovava “ampia giustificazione nella ricerca effettuata dalla parte lesa di tutelare i propri diritti che, all'apparenza,” erano “stati oggettivamente e seriamente violati”.

In altre parole, la Commissione a quo assumeva di “riconoscere al deferito, nel caso specifico, l'astratto diritto a presentare la denuncia - querela e considerare giustificato il mancato ricorso al Consiglio Federale, in relazione alla ristrettezza dei termini”.

Il Procuratore Federale, con atto spedito il 5.6.2007, proponeva appello alla C.A.F. chiedendo di “affermare la responsabilità disciplinare del calciatore Alessandro Giacomelli, per violazione dell’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, con conseguente dichiarazione di responsabilità oggettiva della società Polisportiva Opicina ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. e, per l’effetto” di irrogare ai predetti “le sanzioni richieste dal rappresentante di questo ufficio nel corso del procedimento di primo grado o quelle ritenute di giustizia da Codesta Onorevole Commissione”.

In particolare, la Procura Federale sosteneva che “dalla puntuale ricostruzione della vicenda come operata dalla Commissione Disciplinare consegue necessariamente l’affermazione di responsabilità a carico del Giacomelli, in quanto: 1- la querela, ritualmente e tempestivamente proposta, atteneva ad un reato procedibile a querela di parte; 2- il suddetto atto di impulso procedimentale riguardava una condotta posta in essere da un avversario al termine di una gara; 3- in sede dibattimentale, oltretutto, lo stesso calciatore ha riconosciuto di aver violato con la propria iniziativa giudiziale la normativa federale in materia di clausola compromissoria, anche se invocando la buona fede dovuta ad uno stato di necessità come causa giustificatrice del proprio comportamento”.

L’Ufficio reclamante faceva richiamo alla decisione della Corte Federale del 23.4.1996, pubblicata nel Com. Uff. n. 5/CF, la quale ha stabilito che “la violazione del cd. <<vincolo di giustizia>> è esclusa soltanto nelle ipotesi in cui vengano denunciati fatti di rilievo penale procedibili di ufficio, in relazione ai quali non può sussistere il contrasto fra l’ordinamento statale e quello federale”.

La Procura Federale precisava, poi, che “è lo stesso Organo di prime cure a ricordare che <<la autonomia decisionale della F.I.G.C. esiste e può essere riconosciuta solo in relazione all’amministrazione della organizzazione e della giustizia che abbiano natura prettamente sportiva>> ... e non si vede come uno scontro di gioco, seppur violento, avvenuto durante la disputa di una gara, non possa rientrare fra le fattispecie aventi <<natura prettamente sportiva>>”.

Invece, ad avviso dell’appellante, “nella specie, la presentazione della querela, inerente ad un fatto avvenuto durante la gara, integrante reato perseguibile a querela, configura gli estremi della violazione contestata al Giacomelli”.

Il gravame, previa convocazione della Procura Federale, del calciatore Alessandro Giacomelli e della Polisportiva Opicina, è stato trattato il giorno 23.7.2007.

Il Sostituto Procuratore Federale, dott. Leonardo Spagnoletti, ha illustrato i motivi di gravame ed ha chiesto alla C.A.F., ai sensi dell’art. 11 *bis* C.G.S., l’irrogazione delle seguenti sanzioni: a) la squalifica per sei mesi del calciatore Alessandro Giacomelli; b) la penalizzazione di tre punti in classifica per il campionato di competenza e l’ammenda di €100,00 alla Polisportiva Opicina”.

Il gravame va accolto in parte.

Nella fattispecie *de qua*, il calciatore Alessandro Giacomelli, “in ragione della” sua “appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo” – come correttamente sostenuto dalla Procura appellante - avrebbe dovuto denunciare il fatto – pur se non fosse stato rilevato dall’arbitro – agli Organi della Giustizia Sportiva, trattandosi di materia riconducibile “allo svolgimento dell’attività federale nonché ... di carattere ... , disciplinare ...”, in ossequio alla norma dettata dall’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale.

Al contempo, volendo tutelare il suo diritto ad ottenere anche l’accertamento in sede penale del reato commesso in suo danno, al fine di sentire condannare il responsabile al risarcimento per la lesione subita, il sig. Alessandro Giacomelli avrebbe comunque dovuto preventivamente formulare, ai sensi dell’art. 27, comma 4, dello Statuto Federale, istanza al “Consiglio Federale” che “per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia”.

La Commissione *a quo* ha erroneamente affermato di voler “riconoscere al deferito, nel caso specifico, l’astratto diritto a presentare la denuncia - querela e considerare giustificato il mancato ricorso al Consiglio Federale in relazione alla ristrettezza dei termini”.

Al riguardo occorre precisare che non è in discussione il predetto “astratto diritto”, ma va

ribadito che, quand'anche il calciatore non avesse potuto, per ragioni di impossibilità fisica, denunciare il fatto agli Organi di Giustizia Sportiva - essendo stato dimesso dall'Ospedale presso il quale era stato degente, il 22.4.2006 - aveva comunque ventuno giorni di tempo, quanto meno per proporre l'istanza alla F.I.G.C., al fine di ottenere la necessaria autorizzazione ad adire l'A.G.O., prima di proporre la querela, il cui termine di decadenza scadeva, ai sensi del richiamato art. 124 c.p., il 13.5.2006.

Nell'ipotesi che il provvedimento su tale richiesta non fosse stato comunicato prima della data predetta, ovviamente il calciatore avrebbe potuto proporre la querela nei confronti del responsabile, per non subire pregiudizio nel suo diritto di risarcimento del danno.

In merito alle richieste di sanzioni formulate dalla Procura Federale, appare equa la sanzione di sei mesi di squalifica al sig. Alessandro Giacomelli, mentre va rilevato che la squadra di appartenenza del calciatore *de quo* all'epoca dei fatti deve essere condannata per responsabilità oggettiva, ma la sanzione non può consistere nella penalizzazione di tre punti, giacché l'art. 11bis C.G.S. sancisce che “ai soggetti tenuti all'osservanza delle norme federali che pongono in essere violazioni o azioni comunque tendenti alla elusione dell'obbligo di cui all'art. 27, comma 2 dello Statuto, fatta salva l'applicazione di misure maggiormente afflittive, sono comminate le seguenti sanzioni:

- a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società e le associazioni;
- b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori e ad anni uno per uno per tutte le altre persone fisiche.

Fatta salva ogni diversa disposizione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, deve essere irrogata un'ammenda”.

Poiché - come si è visto - la Polisportiva Opicina non ha direttamente violato o commesso azioni comunque tendenti all'elusione dell'obbligo di cui all'art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, la sanzione richiesta dalla Procura non può essere irrogata e va contenuta nell'ammenda di €100,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge:

- al calciatore Giacomelli Alessandro la sanzione della squalifica per mesi 6;
- alla società Pol. Opicina di Trieste la sanzione dell'ammenda di €100,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

- 7. RICORSO DELL'U.S. TAVOLETO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 AI CALCIATORI SIGNOROTTI GIUSEPPE E PEZZANI MARCO; DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 AI SIGNORI DI LUCA PIERINO, BALSAMINI SERGIO, FALCONI GIANCARLO E SARTORI BRUNO; DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. DI VIRGILIO DAVIDE; DELLA PENALIZZAZIONE DI 10 PUNTI IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 E DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n- 156 del 6.6.2007)**
- 8. RICORSO DELL'A.S.D. BELFORTE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 AI CALCIATORI MELINI TOMAS E CANCELLIERI FEDERICO; DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. PALAZZINI ANDREA; DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. ABRUZZESE DOMENICO; DELLA PENALIZZAZIONE DI 10 PUNTI IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 E DELL'AMMENDA DI**

€ 2.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n- 156 del 6.6.2007)

La C.G.F. in esito alla riunione tenutasi il giorno 23.7.2007, ha assunto la seguente decisione nei giudizi riuniti in rito per la decisione, instaurati con i ricorsi proposti, rispettivamente, dalla società U.S. Tavoleto e dalla società A.S.D. Belforte Calcio avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche pubblicata nel Com. Uff. n. 156, in data 6.6.2007.

La Procura Federale, sulla denuncia del Presidente del Comitato Regionale Marche, con atto in data 2.3.2007, ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche le Società A.S.D. Belforte Calcio e U.S. Tavoleto ed alcuni tesserati di entrambe le società, iscritte al Campionato di 1^a categoria nell'anno sportivo 2005/2006, per aver utilizzato in varie gare di campionato calciatori non più tesserati, in violazione delle norme regolamentari in materia.

In particolare, dall'atto di deferimento era emerso che:

- i calciatori Tomas Melini (svincolato dal 1.7.2005 e ritesserato in data 31.3.2006) e Federico Cancellieri (svincolato dalla Belforte dal 1.7.2005) avevano partecipato, nella compagine della Belforte, a varie gare di campionato nell'anno sportivo 2005/2006;
- i calciatori Marco Pezzani (svincolato dal 1.7.2005) e Giuseppe Signorotti (svincolato dal 15.7.2005) avevano partecipato, nella compagine del Tavoleto, a varie gare di campionato nell'anno sportivo 2005/2006.

Su questi presupposti, la Procura aveva chiesto alla Commissione Disciplinare l'applicazione di sanzioni ai calciatori e ai dirigenti delle società deferiti per violazione dell'art. 1 C.G.S. – costituendo la partecipazione alle gare in carenza di tesseramento violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportive -, nonché l'applicazione di sanzioni nei confronti delle società medesime, in applicazione dell'articolo 2, comma 4, C.G.S..

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 156, in data 6.6.2007, ha “ritenute integrate le fattispecie di responsabilità dei calciatori, dei dirigenti e delle società”, per “l'indebito utilizzo dei ridetti calciatori nelle gare di cui al deferimento”, in quanto “secondo la normativa federale vigente i calciatori svincolati che intendono continuare a svolgere attività sportiva nell'ambito della stessa Società dalla quale hanno ottenuto lo svincolo, devono annualmente sottoscrivere una nuova richiesta di <<aggiornamento di posizione di tesseramento>>”, come avrebbero dovuto, in ragione della loro posizione, i calciatori deferiti ed i dirigenti delle società interessate, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

Ritenuta, così, provata la responsabilità disciplinare in capo ai tesserati deferiti in ordine ai fatti contestati, nonché quella delle società di rispettiva appartenenza, così da essere passibili – avendo violato l'art. 1 C.G.S. – delle sanzioni di cui agli artt. 13 (per le società) e 14 (per i tesserati) C.G.S., la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche ha squalificato per quattro mesi ciascuno il Melini, il Cancellieri, il Pezzani ed il Signorotti, ha inibito per un mese i dirigenti accompagnatori Andrea Palazzini (A.S.D. Belforte), Pierino Di Luca, Sergio Balsamini, Giancarlo Falconi e Bruno Sartori (U.S. Tavoleto), Domenico Abruzzese (dirigente accompagnatore e legale rappresentante dell'A.S.D. Belforte) e Davide Di Virgilio (dirigente accompagnatore e legale rappresentante dell'US Tavoleto) ed ha sanzionato le società A.S.D. Belforte e U.S. Tavoleto con la penalizzazione di dieci punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza per l'anno sportivo 2007/2008, nonché con l'ammenda di € 2.000,00 ciascuna.

Avverso la riportata decisione entrambe le società hanno proposto ricorso innanzi a questa Corte.

La U.S. Tavoleto (giudizio iscritto al n. 401 del registro di Segreteria) ha invocato la propria buona fede nella vicenda e la mera erronea interpretazione del metodo di compilazione delle liste di

svincolo, peraltro senza poter procedere ad un eventuale controllo, non avendo ottenuto la lista di svincolo suppletiva, circostanze – queste – già dedotte innanzi alla Commissione Disciplinare, ma da quest'ultima non considerate ai fini della decisione assunta, in quanto “i nominativi dei calciatori svincolati erano comparsi nell'elenco allegato al Com. Uff. n. 7 del 19.8.2005”.

La ricorrente ha contestata l'argomentazione adottata dalla Commissione Disciplinare, in quanto i tesserati interessati avrebbero confermato il loro impegno senza alcuna soluzione di continuità, partecipando all'intera stagione successiva, così che l'esigenza di sottoscrizione di un nuovo modulo sarebbe stata agevolmente soddisfatta senza alcun ostacolo, ove ne fosse emersa la necessità, non esistendo motivi per omettere alcun adempimento dovuto. In realtà, l'omissione sarebbe dipesa dalla novità normativa in materia di svincoli introdotta nell'art. 32 N.O.I.F. e dalla carenza di comunicazioni da parte dell'Ufficio Tesseramenti.

Ritenendo di aver perpetrata un'irregolarità meramente formale e richiamata una più mite sanzione applicata dal Comitato Regionale Lazio nei confronti di una società, in quell'ambito militante, che era incorsa in analoga infrazione regolamentare, la ricorrente ha concluso chiedendo alla C.A.F. di riformare in senso favorevole la decisione impugnata.

La A.S.D. Belforte (giudizio iscritto al n. 402 del registro di Segreteria) ha rassegnato identiche argomentazioni.

All'odierna udienza l'avvocato Saccucci, intervenuto per entrambe le ricorrenti, ha confermato i motivi di ricorso, ha contestato la congruità delle sanzioni in rapporto alla gravità dei fatti contestati, ha ribadito ancora la mancanza di volontarietà nella condotta tenuta da società e tesserati, tenuto anche conto delle novità normative intervenute in materia (all'epoca di recente introduzione) ed ha nuovamente fatto riferimento al provvedimento assunto dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio in fattispecie analoga.

Il Dr. Spagnoletti, in rappresentanza della Procura Federale, ha invece chiesto la conferma dell'impugnata decisione della Commissione Disciplinare, precisando – comunque – che il precedente invocato dalle ricorrenti si riferisca a violazione di diversa consistenza, visto il numero di gare interessate dalla partecipazione irregolare del tesserato.

La questione all'esame della Corte concerne le doglianze delle società A.S.D. Belforte e U.S. Tavoleto circa l'eccessività delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche a ciascuna, nonché ai rispettivi tesserati (calciatori e dirigenti), per utilizzazione, in varie gare di campionato nell'anno sportivo 2005/2006, di calciatori in posizione irregolare.

I ricorsi - riuniti in rito per la decisione, per ragioni di economia processuale, stante la sostanziale identità delle fattispecie e del Campionato di partecipazione delle società, entrambe rappresentate dal medesimo avvocato, nonché dell'identità dei motivi di ricorso – debbono esser respinti, in quanto infondati.

Le ragioni delle ricorrenti, già diffusamente riportate, possono riassumersi – in effetti – nell'asserita carenza dell'elemento psicologico che avrebbe connotata la condotta illegittima a ciascuna ascritta, agevolata da recenti sopravvenute novità normative in materia di svincolo, non sufficientemente veicolate in termini di comunicazione dai competenti Uffici federali; nell'assenza di alcun altro ostacolo al tesseramento dei calciatori interessati; nel rapporto esistente con l'entità delle sanzioni applicate, in altri contesti territoriali, in fattispecie analoga.

Siffatte ragioni debbono essere disattese.

Quanto al primo argomento, le disposizioni da applicare nelle fattispecie considerate sono regolate dall'articolo 32bis delle N.O.I.F., rubricato “*Durata del vincolo di tesseramento e svincolo annuale*”, e le ricorrenti avrebbero dovuto darvi applicazione nella formulazione già vigente da almeno due anni dalla data dei fatti in rassegna, essendo le modifiche intervenute con i CC.UU. nn. 34/A del 14.5.2002 e 167/A del 20.5.2003.

Dunque, nessuna attenuazione della responsabilità delle società e dei tesserati può esser riferita a pretese difficoltà interpretative di “prima applicazione” di norme nuove, in un contesto – peraltro – nel quale le ricorrenti avevano richiesto il tesseramento dei calciatori con

vincolo annuale, così che tutti gl'interessati avevano piena conoscenza, ciascuno per quanto di proprio interesse, della scadenza del vincolo con l'anno sportivo.

Dunque, la responsabilità dei deferiti, per il perseguimento della quale la Procura ha proceduto, deve ritenersi pienamente configurata:

- in capo ai calciatori, per aver partecipato a numerose gare di campionate in compagini nelle quali non avevano titolo a militare;
- in capo ai dirigenti, per non aver operato in conformità alle norme di riferimento, pur essendo tenuti – per la posizione funzionale ricoperta – a conoscerne esistenza e portata;
- in capo alle società, perché secondo l'art. 2, comma 4, C.G.S., “rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta” e sono “oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati”.

Siffatta responsabilità trova riscontro nell'obbligo, imposto dall'art. 1, comma 1, C.G.S., di tenere un comportamento conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva. Principio che i deferiti hanno violato avendo determinato, con condotta tenuta in omissione degli obblighi a ciascuno imposti dalle disposizioni federali, un'obbiettiva alterazione della competizione alla quale hanno partecipato nell'anno sportivo 2005/2006, con danno alle consorelle in competizione, realizzata mediante partecipazione di calciatori a gare in posizione irregolare di tesseramento.

Il numero delle gare in questione, non contestato nella sua consistenza, che ammonta a 24 per il Melini, 26 per il Cancellieri, 29 per il Pezzani e 27 per il Signorotti, fornisce la misura dell'entità della violazione che – sebbene, come affermato dal difensore delle ricorrenti al dibattimento, si sarebbe realizzata mediante unica condotta, cioè nel mancato regolare tesseramento dei calciatori – deve comunque tenere conto dell'alterazione in effetti prodotta sulla competizione, in rapporto alla violazione dei principi dell'articolo 1 C.G.S. del quale s'è detto e priva, dunque, di pregio anche il motivo di ricorso consistente nel richiamo al diverso trattamento asseritamente riservato dal competente Organo di Giustizia in altro contesto territoriale, in quanto, come pure osservato dal rappresentante della Procura, trattatasi di fattispecie di diversa consistenza.

Sulle considerazioni che precedono, la Corte ritiene di dover confermare integralmente l'impugnata decisione, assunta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, in quanto congruamente motivata in rapporto alle sanzioni inflitte ai diversi soggetti interessati, le quali tengono conto della diversa posizione ricoperta (calciatori, dirigenti accompagnatori, legali rappresentanti, società) e, dunque, del diverso grado di doverosità violata nella condotta rispettivamente tenuta.

La soccombenza in giudizio delle ricorrenti implica che la Corte disponga sia incamerata la tassa da ciascuna versata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge i ricorsi come sopra proposti dalla U.S. Tavoleto di Tavoleto (Pesaro e Urbino) e della A.S.D. Belforte Calcio di Belforte all'Isauro (Pesaro e Urbino).

Dispone l'incameramento delle tasse reclamo.

9. RICORSO DELLA POLISPORTIVA OLYMPIA CUCCURANO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 AL CALC. BIAGIONI CHRISTIAN; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 E DELL'AMMENDA DI € 1000,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AI SUOI DIRIGENTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 156 del 6.6.2007)

In esito alla riunione tenutasi il giorno 23.7. 2007, la C.G.F. ha assunto la seguente decisione nel giudizio instaurato con il ricorso proposto dalla società Polisportiva Olympia Cuccurano

avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche pubblicata nel Com. Uff. n. 156, in data 6.6.2007.

Ritenuto che la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche della Lega Nazionale Dilettanti – innanzi alla quale la Procura Federale aveva deferito la società Polisportiva Olympia Cuccurano (1^a Categoria nell'anno sportivo 2005/2006) e taluni calciatori e dirigenti per irregolarità nel tesseramento e conseguente illegittimo schieramento - con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 156, in data 6.6.2007, ha, tra l'altro, inflitto:

- al calciatore Christian Biagioni la squalifica per quattro mesi;
- alla società deferita la penalizzazione di cinque punti in classifica da scontare nel campionato di competenza nell'anno sportivo 2007/2008, nonché l'ammenda di €1.000,00.

Avverso la riportata decisione la società Polisportiva Olympia Cuccurano ha proposto ricorso a questa Corte, assumendo l'eccessività della sanzione in rapporto alle violazioni perpetrate, rimarcando l'assoluta mancanza dell'elemento volitivo, e ha chiesto che siffatte sanzioni fossero ridotte (quella al Biagioni) o annullate (quelle alla Società), con disposizione della riammissione al campionato di 1^a Categoria per l'anno sportivo 2007/2008.

All'odierna udienza, presente il Presidente della ricorrente signor Franco Biagioli, il Dr. Spagnoletti, in rappresentanza della Procura Federale unitamente alla dottoressa Grassucci, ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione, precisando – comunque – che l'appello non fosse stato notificato alla controinteressata Procura Federale, circostanza, quest'ultima, ammessa anche dal Presidente della Società ricorrente.

La Corte osserva che il ricorso proposto dalla Polisportiva Olympia Cuccurano dev'esser dichiarato inammissibile, in quanto, in violazione dell'articolo 33, comma 5, C.G.S., non ne risulta la contestuale trasmissione alla controinteressata Procura Federale, agente nell'interesse dell'ordinamento.

Dalla dichiarata inammissibilità discende la preclusione, per questo Giudice, di ogni esame nel merito della controversia, nonché la pronuncia di incameramento della tassa versata;

Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Olympia Cuccurano di Cuccurano di Fano (Pesaro e Urbino) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Ordinanza Interlocutoria

10. RICORSO DEL SIGNOR D'AVINO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 5 INFLITTAGLI SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 1 E 3 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 117 del 23.5.2007)

La Corte di Giustizia Federale

- LETTO il ricorso presentato dal Signor Francesco D'Avino contro la delibera pronunciata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata della Lega Nazionale Dilettanti in data 23.5.2007;
- UDITI nell'udienza del 23.7.2007 gli interventi della Procura Federale e del reclamante;
- RITENUTO utile acquisire ai fini del decidere una conoscenza dettagliata dell'attività svolta dal Sig. D'Avino presso la Società F.C. Potenza a partire dal giorno della sua nomina ad Amministratore Delegato sino a quella della sua effettiva cessazione della carica, con particolare riguardo al triennio antecedente della sentenza dichiarativa di fallimento,

d i s p o n e

a cura della Procura Federale la produzione di copia integrale dei verbali del Consiglio di Amministrazione cui il D'Avino ha partecipato.

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 4 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete